

- Andamento economico negativo e mere esigenze di efficientamento: attenzione a come si motiva il licenziamento per gmo -



- Novembre 2023 -

a cura di **Filippo Capurro**

➔ **LA PRONUNCIA**

Cass. 14/11/2023 n. 31660 ord. 

→ IL PERIMETRO

Parliamo di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo in relazione al quale era stata addotta la necessità di procedere ad una politica di **contenimento dei costi**.

→ RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 3, L. 604/1966

→ I “PASSAGGI” SALIENTI

Si legge nella pronuncia:

*“Così facendo però la sentenza ha non solo violato le regole in materia di accertamento del necessario **collegamento causale** tra la **ragione oggettiva addotta** e la **soppressione del posto di lavoro**, ma anche quelle sull’**effettività della ragione economica “comunque addotta”** dal datore di lavoro a fondamento del g.m.o.; posto che, se è stata ipotizzata una generale necessità di procedere ad una politica di contenimento dei costi, diviene necessario approfondire (ed è onere del datore di lavoro di indicare) le ragioni per le quali la **scelta cade su quel determinato lavoratore**, dovendosi prendere in considerazione altre posizioni di lavoro, tanto più se si trattava di ruoli comparabili – in quanto parimenti non previsti in organico – come nel caso del terzo corno.*

*Ciò del resto appare logico e coerente ai fini del controllo sul g.m.o. in cui la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua **concreta esistenza ed entità**, onde accertare l’effettività della scelta effettuata a valle con la soppressione del unico posto di lavoro (peraltro già soppresso precedentemente); **senza che questo trasmodi in indebita interferenza con la discrezionalità delle scelte datoriali**, dato che l’ineffettività della ragione economica comunque addotta incide sulla stessa legittimità del recesso “non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della **ragione addotta** dall’imprenditore”*

→ OSSERVAZIONI

Da un lato è pacifico il principio per cui ai fini della legittimità del licenziamento individuale per gmo, l’**andamento economico negativo** dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale necessario, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una **migliore efficienza gestionale** ovvero ad un **incremento della redditività**, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa (ad esempio Cass. 10/05/2022 n. 14840 e Cass. 06/12/2017 n. 29238).

Ove però il licenziamento sia stato motivato **richiamando l’esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli** ovvero a spese notevoli di carattere straordinario, le stesse devono essere provate.

→ PRECEDENTI

Importante quale precedente è Cass. 07/12/2016, n. 25201.